



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

MILANO · MONZA E BRIANZA

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 giugno 2012, presso la sede dell'Unione Commercio di Milano CTSP – Servizi Sindacali – C.so Venezia, 47/49 si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della società Robert Bosch S.p.A. (di seguito per brevità anche "RB" anche "Società" o "Azienda"), per procedere all'esperimento della fase sindacale della procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti della legge 223/1991.

Sono presenti:

- per la Società: dott. Roberto Zecchino, dott.ssa Elena Fumagalli e dott.ssa Lidia Melchiorre assistita dall'avv. Gabriele Fava e dall'Avv. Daniele Colombo;
- per UNIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA MI-LO-MB Manuela Paleari
- per la FILCAMS-CGIL Nazionale/Territoriale Andrea Montagni, Federico Antonelli;
- per la FISASCAT-CISL Nazionale Elena Maria Vanelli;
- per la UILTUCS Nazionale Marco Scotti;
- RSA aziendale Giancarlo Rossi.

Premesso che:

- la Società ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex L. 223/1991 con comunicazione del 15 maggio 2012 nella quale hanno previsto la collocazione in mobilità di n. 14 lavoratori;
- in data odierna le Parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto presso l'Unione Commercio di Milano (di seguito "Accordo"), con il quale hanno convenuto che la Società intimerà il recesso di cui sopra ad un numero massimo di n. 11 lavoratori come meglio specificato nell'Accordo stesso, che qui si intende integralmente richiamato costituendone parte integrante;
- Nell'Accordo, le Parti hanno altresì convenuto che le attribuzioni economiche per i lavoratori collocati in mobilità sarebbero state regolamentate in separate intese;


tutto ciò premesso, tra le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Ai lavoratori collocati in mobilità, per un periodo di 12 mesi, la Società riconoscerà una integrazione lorda dell'indennità di mobilità INPS che consenta al lavoratore di percepire il 100% della Retribuzione Annua Lorda.
3. A tutti i lavoratori collocati in mobilità, inoltre, la Società erogherà un somma pari a 8 (otto) Mensilità.

4. La somma lorda, di cui al punto 3, sarà aumentata di un numero di mensilità calcolato secondo la seguente tabella relativa ai carichi familiari, se esistenti:

Situazione familiare	Mensilità
Nucleo con un familiare a carico al 50%	2
Nucleo con un familiare a carico al 100% o 2 al 50%	4
Nucleo con due familiari a carico al 100%	5
Nucleo con tre o più familiari a carico al 100% e/o presenza di un familiare disabile convivente con il lavoratore	6

5. Ai lavoratori collocati in mobilità, ancora, sarà riconosciuta una somma aggiuntiva di 2 Mensilità rispetto a quanto già previsto ai punti 3 e 4, a condizione che i predetti lavoratori siano residenti nei Comuni dell'Emilia colpiti dal sisma dal 20 a 29 maggio 2012, come individuati dal decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 (interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012).
6. Ai lavoratori collocati in mobilità, inoltre, sarà riconosciuto una somma aggiuntiva di 2 Mensilità rispetto a quanto già previsto dai punti 3, 4 e 5, a condizione che i predetti lavoratori siano residenti nelle zone individuate dal T.U. D.P.R. 218/78 (cd zone del mezzogiorno ove viene concessa l'indennità di mobilità agevolata).
7. Tutte le somme di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 del presente verbale devono intendersi erogate al lordo, a titolo di "incentivo all'esodo". In ogni caso, esse si aggiungono all'indennità sostitutiva del preavviso ed alle competenze di fine rapporto (ad es. TFR, ferie non godute, rol, permessi ecc.).
8. La Società, inoltre, per il solo personale dichiarato in esubero come da lettera del 15.05.2012, si rende disponibile a valutare richieste di attivazione di contratti di agenzia.
9. Per i lavoratori collocati in mobilità, cui non sarà attivato il predetto contratto di agenzia ed in alternativa rispetto alla stipula di quest'ultimo, la Società, a richiesta dell'interessato, metterà a disposizione un servizio di ricollocazione del personale (cosiddetto "outplacement") a tempo indeterminato. Le parti concordano che questo servizio è aggiuntivo rispetto agli incentivi economici di cui sopra e non è monetizzabile.
10. Ai fini di cui ai punti 2, 3 e 4 per:
- a) Retribuzione Annuale Lorda: s'intende la retribuzione mensile lorda del mese di dicembre 2011 (cd. "totale retribuzione" e più precisamente: paga base, contingenza, terzo elemento, eventuale



superminimo individuale, eventuali scatti di anzianità) moltiplicata per 14 più l'importo di eventuali "Gratifiche una tantum" erogate nel 2011.

- b) Mensilità: s'intende la Retribuzione Annuale Lorda divisa per 12.
- c) Gratifiche una tantum: si intendono i premi, le gratifiche una tantum ed i bonus extra erogati nell'anno 2011.
- d) Indennità di mobilità: s'intende l'indennità di mobilità che sarà erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ai sensi dell'art. 7 L. 223/1991;

11. L'erogazione degli incentivi, così come descritti nei punti 2, 3, 4, 5 e 6 del presente verbale, sono subordinati a sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione in sede sindacale di rinuncia all'impugnazione del recesso, ai sensi e per gli effetti degli art. 410, 411 e 412 ter c.p.c. e 2113 c.c.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ROBERT BOSCH S.p.A.

Per UNIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE
per l'ITALIA MI-LO-MB

Per FILCAMS CGIL

Per FISASCAT Cisl

Per UILFUCS UIL

RSA

